



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

"FONDATO NEL 1807"

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO - LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO

Via San Francesco d'Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369

C.F. 93044680614

cevc01000b@istruzione.it - www.convittogiordanobruno.gov.it



D. L g .s NR 81del 09-04-2008

La sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

**Manuale informativo per : STUDENTI , GENITORI, DOCENTI E
PERSONALE PRESENTE NELLA SCUOLA.**

**A cura dell'Arch. Antonio Mereu
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA

D.L.g.s NR. 81 del 09-04-2008-

La sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
A cura dell'arch. MEREU ANTONIO



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di

- cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *r*);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera *r* e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

- Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue

azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a)* contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b)* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c)* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

COMPORAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE

Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni.

QUINDI:

Non correre nei corridoi, scale, laboratori, ecc..

Non spiccare salti dai gradini delle scale.

E' meglio evitare scherzi che possono creare pericolo.

Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno.

Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale.

Evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l'apertura improvvisa delle porte potrebbe causare danni.

Non sporgersi dalle finestre.

Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga.

Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori.

Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate.

Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose.

Disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio.

E' vietato distribuire farmaci.

COMPORAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.

Se viene usata la cassetta di primo pronto soccorso, ripristinare la scorta.

Evitare di sollevare carichi flettendo il tronco. Alzarsi sulle gambe e tenere le braccia tese.

Evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi di plastica dell'immondizia.

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.

Le porte delle uscite di sicurezza devono essere aperte durante l'attività scolastica. L'apertura va effettuata prima dell'inizio delle lezioni.

Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.

Un'apparecchiatura elettrica può essere considerata fuori uso solo se è priva della spina.

Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 0,90 m.

Al termine dell'attività didattica si deve disinserire l'alimentazione centralizzata delle apparecchiature elettriche.

Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione dell'acqua o presso gli attacchi dell'acqua per i Vigili del Fuoco.

Controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente in modo da garantirne l'efficienza.

Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE

Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni.

QUINDI:

Non correre nei corridoi, scale, laboratori, ecc..

Non spiccare salti dai gradini delle scale.

E' meglio evitare scherzi che possono creare pericolo.

Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno.

Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le uscite, le scale.

Evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l'apertura improvvisa delle porte potrebbe causare danni.

Non sporgersi dalle finestre.

Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga.

Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori.

Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate.

Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose.

Disinfettare immediatamente ogni ferita o taglio.

ALUNNI

IN CASO DI TERREMOTO

Non urlare.

Non precipitarsi fuori.

Non usare l'ascensore.

Non avvicinarsi alle finestre.

Non ammassarsi alle uscite di sicurezza.

Disporsi lungo le pareti interne.

Allontanarsi da scaffali, lampadari, scale, grosse piante, lampioni e insegne.

Disporsi sotto i banchi.

Ascoltate le istruzioni dell'insegnante.

DOPO LA SCOSSA

Chiudere acqua, luce e gas.

Dirigersi verso gli spazi aperti.

Aiutare i feriti, i disabili e i più piccoli.

Non usare il telefono.

Non intasare le strade con le auto.

ALUNNI

IN CASO DI INCENDIO

Seguire le istruzioni dell'insegnante.

Non soffermarsi a raccogliere oggetti ma aiutare gli inabili e i più piccoli.

Lasciare il più presto possibile il locale, chiudendo bene la porta.

E' utile coprirsi la bocca e il naso con uno straccio bagnato.

Non correre ma camminare spediti.

In presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra.

Non usare l'ascensore.

Scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano.

Se si resta bloccati, bagnarsi completamente gli abiti.

Cercare rifugio il più lontano possibile dall'incendio e in un locale accessibile

ai soccorritori, manifestando la propria presenza.